Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

C.L.A.A.I.

20136 MILANO - C.SO MANUSARDI, 10 - TEL. 02 8375941 - FAX 02 89405275
00186 ROMA - CORSO VITTORIO EMANUELE, 154 - TEL. 06 687.75.80 - FAX 06 687.75.80

Ufficio: Segreteria

Roma, febbraio 2008

Prot.n.: 35

On. Alfonso PECORARO SCANIO
Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 Roma

OGGETTO Vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti

Si rivela della massima urgenza segnalare una circostanza fortemente critica per tutte le imprese emersa con l'emanazione del D.Lgs.n.4/08 modificativo del Codice dell'Ambiente D.Lgs.n.152/06. Si tratta del nuovo regime della vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti (art.190).

Con l'entrata in vigore della norma (13 febbraio prossimo) dovranno essere osservate disposizioni poco chiare, opinabili e, soprattutto, prive di quelle caratteristiche di funzionalità che rendono gli obblighi praticamente assolvibili attraverso procedure coerenti e razionali.

Con la presente mettiamo in evidenza 5 criticità da risolvere urgentemente attraverso disposizioni interpretative e organizzative da parte ministeriale alle quali auspichiamo di applicare la massima semplicità.

1. Sussistenza dell'obbligo di vidimazione
2. Utilizzazione dei registri in uso non vidimati
3. Utilizzazione dei registri in uso già vidimati dall'Agenzia delle Entrate
4. Utilizzazione dei registri già vidimati non ancora in uso
5. Regime transitorio

1. SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI VIDIMAZIONE

Il comma 6 dell'art. 190 del D.Lgs.n.152/06 come modificato dal nuovo D.Lgs.n.4/08 così recita:
" 6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si

intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. "
(La modifica recente appare come aggiunta in corsivo sottolineato).

Con tale formulazione la sussistenza dell'obbligo di vidimazione appare opinabile. Se, infatti, i registri di cui sopra devono essere vidimati …con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA…, a motivo del fatto che attualmente i registri IVA non devono essere vidimati, anch'essi non devono essere vidimati. Se invece i registri dei rifiuti devono essere numerati e vidimati in ogni caso e, invece, gestiti come i registri IVA allora i registri vanno vidimati.

Si fa rilevare che il passaggio si presta con identica plausibilità alle due opposte interpretazioni. Quella a favore della tesi di insussistenza dell'obbligo di vidimazione secondo la lettura del testo originario del D.Lgs.n.152/06 – ma ribaltata dalla nuova disposizione del D.Lgs.n.4/08 per l'aggiunta di cui sopra - si rinviene anche nel recentissimo documento Unioncamere (fornito in allegato).
In sintesi: le imprese hanno assoluto bisogno di sapere inequivocabilmente e con urgenza se l'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti sussiste oppure no.

2. UTILIZZAZIONE DEI REGISTRI IN USO NON VIDIMATI

La considerazione che i registri attualmente in uso sono valutabili numericamente in diverse centinaia di migliaia porta alla ovvia conseguenza di rendere necessarie ed urgenti disposizioni coerenti e praticabili circa il loro destino. Il rinnovo integrale di tutti i registri attualmente utilizzati costituirebbe un grave spreco di risorse economiche e materiali, senza vantaggi per l'ambiente. Si chiede perciò di prevedere la possibilità di continuare ad utilizzarli fino ad esaurimento, anche effettuando l'eventuale vidimazione dei registri acquistati ed utilizzati prima dell'entrata in vigore del decreto modificativo.

3. UTILIZZAZIONE DEI REGISTRI IN USO GIÀ VIDIMATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Particolarmente imprescindibile la possibilità di mantenere in funzione dei registri in uso che, pur in assenza dello stretto obbligo di vidimazione, furono comunque vidimati dall'Organismo allora competente (Agenzia delle Entrate). Pur riconoscendo la assoluta chiarezza della competenza vidimante posta oggi in capo alle Camere di Commercio territorialmente competenti, si fa rilevare come sia indispensabile riconoscere l'equipollenza tra vidimazioni effettuate dalle diverse articolazioni dello Stato. La singola impresa che utilizza un registro vidimato dall'Agenzia delle Entrate deve poter continuare ad utilizzarlo in quanto conforme alla normativa. Anche qui, oltre agli aspetti giuridici non devono sfuggire le opportunità di evitare sprechi di risorse che apparirebbero del tutto ingiustificabili.

4. UTILIZZAZIONE DEI REGISTRI GIÀ VIDIMATI NON ANCORA IN USO

Poco c'è da aggiungere commentando questa ulteriore fattispecie rispetto a quella esaminata al punto precedente se non che sarebbe assurdo dover fare "rividimare" dalla Camera di Commercio un registro già vidimato dalla Agenzie delle Entrate; altrettanto paradossale sarebbe gettare via tutto con ulteriore …produzione di rifiuti!

5. REGIME TRANSITORIO

Come detto il nuovo regime entrerà in vigore il prossimo 13 febbraio. Se, tra le opzioni prospettate sopra verranno adottate quelle più restrittive, in pochi giorni centinaia di migliaia di registri dovranno essere vidimati dalle Camere di Commercio. E' necessario ammettere con realismo che non vi sono i tempi tecnici per ottemperare a questa disposizione né da parte degli imprenditori interessati, ancorché assistiti dalle strutture di servizio delle loro associazioni, né tanto meno dalle Camere di Commercio, alcune delle quali sono oggettivamente impreparate o praticamente indisponibili in termini di orari e personale di sportello.
E' quindi indispensabile procedere ad una norma di rinvio o una disposizione transitoria che permetta il pratico assolvimento dell'obbligo contando su un congruo periodo di tempo senza il rischio di incorrere in ingiuste, pesantissime sanzioni (da 2.600 a 15.500 € per rifiuti non pericolosi e da 15.500 a 93.000 € per rifiuti pericolosi).

Nella speranza che il senso di responsabilità dell'Amministrazione centrale determini le condizioni per gestire le novità legislative introdotte recentemente evitando traumi, sprechi e inutili difficoltà attendiamo con fiducia interventi risolutivi le criticità evidenziate.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA GENERALE C.L.A.A.I.